



Istituto Comprensivo Statale "Guglielmo Marconi"

Paternò – Ragalna

Via Virgilio 3 - 95047 - Paternò (CT) Tel. 095/841296 - 095/620161 - 095/622682
Cod. Mecc. CTIC84200B - Cod. IPA istsc_ctic84200b - Cod. Fisc. 80008070874 Cod. Univoco UFLNJJH
PEO: ctic84200b@istruzione.it - PEC: ctic84200b@pec.istruzione.it
Sito web www.icmarconiscuola.edu.it

Circolare n. 52 A.S. 2025/2026

Ai docenti

Al DSGA

Al personale ATA

Alla R.S.U.

Al sito web dell'Istituto

Albo online

Amministrazione Trasparente

Bacheca Argo didUP

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. MARCONI"-PATERNO'
Prot. 0013367 del 29/09/2025
VII (Uscita)

OGGETTO: Incompatibilità e autorizzazione incarichi per pubblici dipendenti - Autorizzazione allo svolgimento della libera professione e autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati/attività extraistituzionali per l'anno scolastico 2025/26.

Con la presente si dà informazione al personale dipendente iscritto ad albi professionali e a quanti svolgono attività retribuite sulla normativa inerente al regime delle incompatibilità tra i lavori autonomi e il contratto sottoscritto col Ministero dell'Istruzione e del Merito, e delle autorizzazioni da chiedere, annualmente, per l'esercizio della libera professione o di incarichi retribuiti.

1. Normativa

La disciplina più specificamente riferita alle scuole è attualmente rinvenibile nel DPR n. 3/1957, nell'art. 508 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico della scuola), nell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, trasfuso nell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in alcune clausole dei contratti in vigore nel comparto scuola. Inoltre, l'art. 48 della Legge 17

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all'oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell'Istituto, al link: <https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic84200b>.

Se il trattamento dei dati connesso all'oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l'Istituto ne allegnerà una specifica.

maggio 1999, n. 144, estende al personale docente dipendente da Enti locali le norme dell'art. 508 citato (esclusi i commi 4 e 16) e attribuisce al Dirigente scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di divieto di lezioni private e di autorizzazione all'esercizio di libere professioni, ricorribili al Sindaco o al Presidente della Provincia che decidono in via definitiva.

Per le procedure di autorizzazione va applicato l'art. 53, comma 10 del citato D. Lgs. 165/2001.

Nel caso di incarichi conferibili da parte di pubbliche Amministrazioni, l'autorizzazione si intende accordata se entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. Negli altri casi, la mancata adozione di un provvedimento esplicito equivale a diniego di autorizzazione.

Con sentenza n. 129/1998 il TAR Piemonte ha affermato che l'autorizzazione a collaborazioni o consulenze rese all'esterno dell'amministrazione in modo occasionale o non collidente con gli interessi dell'Amministrazione stessa non può essere negata se non con provvedimento motivato, che spieghi perché il dipendente richiedente non può svolgere l'incarico.

Circa la competenza al rilascio dell'autorizzazione, anche in relazione al compiuto assetto autonomistico decorrente dall'1/9/2000 a seguito dell'entrata in vigore del DPR 8 marzo 1999, n. 275, essa è da ritenersi intestata al Dirigente scolastico.

A tal riguardo, in giurisprudenza è stato precisato che il Dirigente è chiamato a verificare che l'autorizzazione concessa non pregiudichi l'attività di docente sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. (cfr. T.A.R. Lombardia - Brescia - Sent. 07 ottobre 1996 n. 963). In altra occasione il Consiglio Stato, con sentenza 05 febbraio 1994 n. 102, ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego di autorizzazione all'esercizio di libera attività professionale motivato dal Dirigente scolastico con riguardo al minor rendimento del docente in conseguenza della condizione di affaticamento del docente stesso nell'espletamento del servizio e dell'esercizio professionale.

La verifica che il Dirigente scolastico dovrà compiere al fine di autorizzare o meno l'esercizio della libera professione dovrà pertanto tenere conto del carattere di autonomia o di subordinazione del rapporto di lavoro nonché dell'eventuale pregiudizio dell'attività all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente.

La durata dell'autorizzazione deve coincidere con il periodo in cui gli impegni orari restino immutati, dovendosi valutare la compatibilità di fatto.

La Legge 23 dicembre 1996 n. 662 (collegata alla finanziaria 1997) ha introdotto varie innovazioni all'impianto normativo preesistente, applicabili anche al personale scolastico. In particolare, l'art. 1, commi 56-60 ribadisce il divieto per il dipendente a tempo pieno di *“svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano*

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all'oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell'Istituto, al link: <https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic84200b>.

Se il trattamento dei dati connesso all'oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l'Istituto ne allegnerà una specifica.

l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa". La violazione del divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego.

Eccezioni al divieto sono il part-time, lo svolgimento di libere professioni o le prestazioni di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego e rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

La materia che concerne il rapporto di lavoro dei docenti a tempo parziale è disciplinata dall'O.M. n. 446 del 22/7/1997, emanata in applicazione delle norme del C.C.N.I. 1995 e delle innovazioni introdotte con le Leggi n. 662/1990 e n. 140/1997 ed integrata con l'O.M. n. 55 del 13/02/1998.

Anche l'art. 39 del C.C.N.L. 2006-2009 detta le norme pattizie sul tema, e specificamente il comma 9 stabilisce che *"al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto"*.

In linea generale, come ha scritto anche l'URS Sicilia nella nota prot. 21198 del 31/08/2020, la normativa relativa alle incompatibilità distingue tra:

- ☐ incompatibilità assolute (per cui l'ulteriore attività lavorativa non può essere svolta);
- ☐ incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico;
- ☐ attività che possono essere svolte senza autorizzazione del Dirigente scolastico.

2. Casistica relativa a incompatibilità e compatibilità

Si elencano dunque di seguito i casi più frequenti di incompatibilità e di compatibilità rilevati nel comparto scuola.

a. Per il personale con rapporto a tempo pieno risulta l'assoluta incompatibilità nei seguenti casi:

1. attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità;
2. cariche in società costituite a fini di lucro (art. 60 D.P.R. n. 3/1957);
3. libere professioni (salvo i casi riferiti a personale in part-time e quelli ammessi da regimi normativi speciali, come per es. i docenti, di cui si tratterà nel paragrafo 4);
4. lezioni private a studenti frequentanti il proprio istituto; per gli alunni iscritti in altre scuole c'è l'obbligo di comunicazione al Dirigente e l'attività deve essere compatibile con le esigenze di funzionamento dell'istituto ove si svolge servizio;
5. cariche presso banche, insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico o comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell'occasionalità e che si configurino come prevalenti;
6. altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico.

L'incompatibilità non concerne il personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato.

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all'oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell'Istituto, al link: <https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic84200b>.

Se il trattamento dei dati connesso all'oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l'Istituto ne alleggerà una specifica.

L'insegnamento in scuole non statali, avendo carattere di continuità, subordinazione e professionalità, è incompatibile con l'insegnamento in scuole statali.

Sono incompatibili le altre attività lavorative quando rivestono, oltre il carattere della continuità (cioè non saltuarie od occasionali), quello della professionalità (prevalente rispetto ad altre).

Ai fini della concreta individuazione di situazioni di incompatibilità può anche tornare utile la lettura della vasta giurisprudenza in materia, che qui si sintetizza:

Attività non compatibili: insegnante o istruttore presso scuole-guida (Cons. Stato, II, parere 6/2/1985 n. 302 e VI, sent. 10/8/1989 n. 1080); gestore di farmacia (Cons. Stato, VI, 31/12/1984 n. 737); agente assicurativo a gestione libera (Cons. Stato, VI, 20/5/1982 n. 268); agente mandatario SIAE (Cons. Stato, VI, 9/8/1981 n. 510); titolare o gestore di laboratorio di analisi cliniche (Cons. Stato, 3/8/1989 n. 973); attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi (Cons. Stato, V, 16/5/1989 n. 297 e Cons. Stato, VI, 24/9/1993 n. 629); odontotecnico (Cons. Stato, VI, 28/6/1994 n. 1080); cariche presso banche aventi finalità di lucro (Cons. Stato, VI, 24/10/1991 n. 705); lettore presso Università (TAR Umbria, n. 303/1991); titolare di agenzia di viaggi (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 28/1/1998 n. 25).

b. **Attività compatibili che possono essere svolte previa autorizzazione preventiva** (la mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art.1 comma 61 della L.662 del 23/12/1996 - finanziaria 1997- può comportare decadenza dell'impiego), che viene concessa a condizione che l'attività non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento.

1. Incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d'ufficio);
2. incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole - art. 35 del CCNL 29/11/2007;
3. partecipazione attiva a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato;
4. cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso (art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e Legge n. 59/1992);
5. attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi;
6. esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale (per esempio Psicologo);
7. incarichi come revisore contabile.

Sono compatibili, per il lavoratore part-time la cui prestazione lavorativa non superi il 50% dell'orario ordinario, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico (la mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art.1 comma 61 della L.662 del 23/12/1996 - finanziaria 1997- può comportare decadenza dell'impiego) e sempre a condizione che non siano di ostacolo alla normale attività di docente, in ossequio alla circolare MIUR 1584 del 29/7/05 e all' OM 446/97 legge 662/96, le seguenti attività:

1. esercizio delle attività commerciali, industriali e professionali (ingegnere, architetto, notaio ecc.) - non ammesse in caso di regime a tempo pieno;

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all'oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell'Istituto, al link: <https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic84200b>.

Se il trattamento dei dati connesso all'oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l'Istituto ne alleggerà una specifica.

2. impiego alle dipendenze di privati;
3. tutte le attività compatibili previste per il lavoratore a tempo pieno.
- c. Sono, invece, compatibili e possono essere svolte senza alcuna autorizzazione:
 1. attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, costituzionalmente garantite (anche collaborazioni con sindacato);
 2. attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili);
 3. utilizzazione economica da parte di inventore di opere di ingegno o autore ecc.;
 4. incarichi conferiti dalle OO.SS. a dipendenti in aspettativa sindacale o distaccati o conferiti a dipendenti in comando aspettativa;
 5. attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
 6. partecipazione a società in qualità di semplice socio.

Ai fini della concreta individuazione di situazioni di compatibilità può anche tornare utile la lettura della seguente giurisprudenza in materia, che qui si sintetizza:

Attività compatibili: attività libere di espressione artistica (musica, pittura, scultura), letteraria, giornalistica, pubblicistica (Cons. Stato, II, parere 14/1/1981 n. 1485); fotografo e grafico (Tar Veneto, 5/11/1981 n. 074); investigatore privato (Cons. Stato, VI, 10/10/1983 n. 720); amministratore di condominio (Cons. Stato, VI, 29/7/1991 n. 487); notaio (Cons. Stato, VI, 21/5/1984 n. 297); presidente di cassa rurale artigiana (Cons. Stato, VI, 21/1/1993 n. 68); medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (Cons. Stato, VI, sentenza 4/3/2003).

Anagrafe delle prestazioni

L'art. 24 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha previsto l'istituzione di un'anagrafe delle prestazioni, nella quale è nominativamente iscritto il personale dipendente pubblico. La Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 29/5/1998 contiene un riepilogo degli adempimenti da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'anno precedente che riguardano tutte le amministrazioni pubbliche, quindi anche le scuole, che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti. Un secondo adempimento è quello concernente l'obbligo di comunicazione dei compensi corrisposti. Ai sensi dell'art. 53 comma 13 del D. Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni sono tenute a comunicare i compensi da esse direttamente erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati. La comunicazione deve essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica. In assenza di comunicazione si suppone non vi siano stati compensi erogati. Sono esentati dalla disciplina i dipendenti che prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo, i compensi derivanti da diritti d'autore, per le attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate.

Modalità di presentazione istanze

Premesso tutto quanto sopra, il personale interessato che intenda richiedere l'autorizzazione per lo

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all'oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell'Istituto, al link: <https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic84200b>.

Se il trattamento dei dati connesso all'oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l'Istituto ne allegnerà una specifica.

svolgimento di incarichi retribuiti e/o a svolgere la libera professione, a presentare apposita istanza al Dirigente scolastico utilizzando i rispettivi allegati modelli (Allegato 8 e Allegato 9), per e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale ctic84200b@istruzione.it entro venerdì 3 ottobre p.v.

La presente circolare, con i suoi allegati, viene notificata ai docenti su Argo diUp e pubblicata sul sito www.icmarconiscuola.edu.it nella sezione Codici di comportamento e codici disciplinari.

Alla presente si allegano:

1. D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
2. Legge n. 692 del 1996 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
3. D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
4. Circolare MIUR 1584 del 29.07.2005 "Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente".
5. Legge n. 190 del 2012 recante Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
6. Nota USR Sicilia prot. 21198 del 31/08/2020.
7. Stralci e sentenze normativa incompatibilità con la funzione docente.
8. Modello richiesta dell'autorizzazione ad accettare incarichi retribuiti – Allegato 8.
9. Modello richiesta dell'autorizzazione ad esercitare la libera professione – Allegato 9.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Santa Russo



Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all'oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell'Istituto, al link: <https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic84200b>.

Se il trattamento dei dati connesso all'oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l'Istituto ne allegnerà una specifica.